



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO

TRA

il Comune di Modugno, rappresentato dall'Avv. DIGENNARO Maria, nata a Gravina in Puglia (BA) il 12/03/1954 residente per la carica in Piazza del Popolo, 16 - Modugno (BA), Dirigente del I Settore Segreteria - AA.GG. - Personale - O.M., del Comune di Modugno con sede in Piazza del Popolo n. 16, (in seguito identificato quale datore di lavoro)

e

la Sig.ra PASTORE ANNALISA nata a BARI il 20/11/72, residente a MODUGNO, in VIA C. DI RUCCIA, 39 cs. P - cod. fisc. PSTNLS72S60A662E (in seguito identificato quale dipendente).

- 1) Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 04/06/1999, con cui si è provveduto a classificare il personale dipendente del Comune di Modugno nelle nuove categorie professionali, in conformità a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro - comparto Regioni - Enti Locali - per la revisione dell'Ordinamento Professionale, stipulato in data 31/3/1999, così come stabilito dall'art. 7 del citato C.C.N.L.;
- 2) Vista la determinazione n. 373 del 21 luglio 1999, esecutiva, con la quale è stato approvato lo schema di contratto individuale;
- 3) Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 08/09/1998 con la quale si è provveduto all'approvazione della graduatoria finale di merito relativa al bando di concorso pubblico indetto per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo amministrativo, categoria "D" - ex 7^a q.f.;
- 4) Visto il provvedimento di nomina DETERMINA/RD/I Sett. 398 del 10/08/1999;
- 5) Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del CCNL 31/3/1999, deve procedersi alla stipula di contratto individuale;

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, con l'osservanza delle seguenti clausole negoziali:

Art. 1 - Durata del rapporto di lavoro

Il presente rapporto di lavoro è di carattere subordinato, a tempo indeterminato e prosegue sino a cessazione per cause naturali, contrattuali o di legge.

Art. 2 - Tipologia del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo pieno.

Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano espressamente previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.

In caso di annullamento della procedura di reclutamento il presente contratto viene risolto senza obbligo di preavviso.



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

In caso di annullamento della procedura di reclutamento il presente contratto viene risolto senza obbligo di preavviso.

Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge, resta fermo, anche a seguito della procedura di annullamento e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro.

Art. 3 - Categoria di inquadramento professionale e posizione economica

Il dipendente è inquadrato, con effetto dal 31/3/1999, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. stipulato il 31/3/1999, nella categoria "D", posizione economica "D1", con il profilo professionale di "ISTRUTTORE DIRETTIVO" ed, alla data di stipula del contratto risulta utilizzato presso il I SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE - SISTEMI INFORMATICI.

Art. 4 - Mansioni corrispondenti alla categoria

In relazione al suddetto profilo professionale vengono assegnate le corrispondenti mansioni, secondo le determinazioni recate nell'ambito dell' allegato "A" del C.C.N.L. del 31/3/1999, riferite, anche analogicamente, ai contenuti professionali propri della posizione professionale ricoperta, nonché secondo le prescrizioni dettate, in materia, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 6, del C.C.N.L. 31 marzo 1999, in materia di nuova classificazione del personale dipendente.

Per la categoria di appartenenza del dipendente che sottoscrive il presente contratto la declaratoria del C.C.N.L. vigente prevede attività caratterizzate da:

- ELEVATE CONOSCENZE PLURI SPECIALISTICHE E UN GRADO DI ESPERIENZA PLURIENNALE, CON FREQUENTE NECESSITA' DI AGGIORNAMENTO;
- CONTENUTO DI TIPO TECNICO , GESTIONALE O DIRETTIVO CON RESPONSABILITA' DI RISULTATI RELATIVI A IMPORTANTI E DIVERSI PROCESSI PRODUTTIVI/AMMINISTRATIVI;
- ELEVATA COMPLESSITA' DEI PROBLEMI DA AFFRONTARE BASATA SU MODELLI TEORICI NON IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI ED ELEVATA AMPIEZZA DELLE SOLUZIONI POSSIBILI;
- RELAZIONI ORGANIZZATIVE INTERNE DI NATURA NEGOZIALE E COMPLESSA, GESTITE ANCHE TRA UNITA' ORGANIZZATIVE DIVERSE DA QUELLA DI APPARTENENZA, RELAZIONI ESTERNE (CON ALTRE ISTITUZIONI) DI TIPO DIRETTO ANCHE CON RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE. RELAZIONI CON GLI UTENTI DI NATURA DIRETTA, ANCHE COMPLESSE, E NEGOZIALE.

Art. 5 - Periodo di prova

Il periodo di prova è di MESI SEI.

Art. 6 - Trattamento economico mensile

La retribuzione è quella prevista dal vigente C.C.N.L. - comparto Regioni - Enti Locali - con riferimento alla categoria di inquadramento come di seguito indicato:



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

- Stipendio tabellare iniziale	Lit.	19.259.000	Euro	9.946,45	per 12 mensilità;
- Indennità integrativa speciale	Lit.	12.500.676	Euro	6.456,06	per 12 mensilità;
- Tredicesima mensilità	Lit.	2.646.640	Euro	1.366,88	

Si aggiungono, altresì, la Retribuzione Individuale di Anzianità, le indennità e competenze per salario accessorio, se dovute in relazione alle prestazioni lavorative effettivamente rese; le quote del trattamento di famiglia, se dovute per legge.

Art. 7 - Luogo e sede di lavoro

Il dipendente Sig.ra PASTORE ANNALISA è destinato, per lo svolgimento delle sue attività lavorative, presso il Comune di Modugno.

Rientrano nei poteri organizzatori del datore di lavoro i provvedimenti di utilizzazione nelle strutture dell'Ente.

Art. 8 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, articolato secondo l'orario di servizio stabilito, sulla base della normativa vigente, dal Dirigente di Settore.

Art. 9 - Incompatibilità

Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D.Lgs. 29/93.

Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato art. 58 del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolte senza che il dipendente sia stato autorizzato preventivamente dal datore di lavoro.

Le violazioni delle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

Art. 10 - Tutela dei dati personali

Il datore di lavoro garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei dati personali, che detto trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto, verrà svolto nel rispetto della legge 675/96.

Art. 11 - Disposizione di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto vengono applicate le norme e le condizioni contenute nel D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni, nel Codice Civile (Libro V, Titolo II, Capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto "Regioni - Enti locali" di volta in volta e nel tempo vigenti.



COMUNE DI MODUGNO

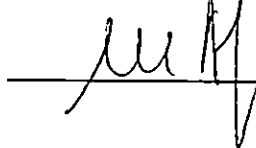
PROVINCIA DI BARI

Art. 12 - Registrazione

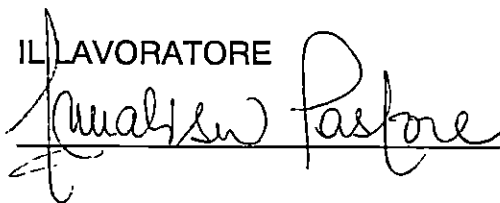
Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali e costitutivi. Esso fa stato tra le parti e tra le stesse ha forza di legge.

Letto e sottoscritto

IL DIRIGENTE



IL LAVORATORE



La sottoscritta PASTORE ANNALISA dichiara di approvare in forma specifica, ai sensi dell'art. 1341 c.c. le seguenti clausole: art.1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9.

Modugno, li 30 NOV. 1999

IL LAVORATORE

